

**ALLEGATO H****Intervento 19.2.1.16.4.2.2.2**

***Rete, sia orizzontale che verticale, tra aziende agricole e altri soggetti della filiera del GRANO ("Trigu Cappelli" e grani antichi "Tricu Cossu", "Trigu Denti de Cani"), finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la loro promozione a raggio locale***

**Codice Univoco Bando:** \_\_\_\_\_

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE PUBBLICITÀ****1. Riferimenti normativi**

**Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013**, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, ed in particolare **Capo II** (Informazione e comunicazione), **articoli 115** (Informazione e comunicazione), **116** (Strategia di comunicazione), **117** (Funzionari incaricati della comunicazione e relative reti).

**Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013**, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare **articolo 66, paragrafo 1, lettera i)**.

**Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014**, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ed in particolare **l'articolo 13** (Informazione e pubblicità) e **l'Allegato III** (Informazione e pubblicità di cui all'articolo 13).

**Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014**, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni ed il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, ed in particolare **Capo II** (Istruzioni per la creazione dell'emblema e per la definizione dei colori standard).



**Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione, del 28 aprile 2016** che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto, ed in particolare l'Allegato III che modifica la lettera b), dell'allegato III, parte 1, punto 2.2, del Regolamento 808/2014.

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna**, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il Paragrafo 15.3 ("Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al Programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014).

**Piano pluriennale di comunicazione del PSR Sardegna 2014-2020 della Regione Sardegna**, adottato in sede di consultazione per procedura scritta del 2° Comitato di Sorveglianza del PSR, avviata in data 18 febbraio 2016 con nota n. 429/GAB e conclusa il 17 marzo 2016 con nota n. 729/GAB; Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014-2020, approvato dall'Autorità di Gestione con determinazione n. 10409-351 del 12 luglio 2016 e successive modificazioni e integrazioni;

**Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020**, approvate in sede di intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016.

## 2. Disposizioni generali in materia di informazione e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR

I beneficiari delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, siano essi pubblici o privati, hanno l'obbligo di informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR attraverso specifici prodotti, in relazione alla tipologia di Misura del PSR che finanzia l'intervento e all'entità del finanziamento ricevuto.

Tutte le azioni di informazione e comunicazione realizzate dal beneficiario devono fare riferimento al sostegno FEASR riportando:

- l'emblema dell'Unione Europea;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Nel caso di azioni informative o pubblicitarie collegate ad una operazione o a più operazioni cofinanziate da più di un Fondo (ad esempio FESR e FEASR) il riferimento al Fondo FEASR può essere sostituito da un riferimento ai Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei).

Nel caso il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, nello stesso deve essere inserita una pagina web, contenente una breve descrizione dell'operazione finanziata, che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

## 3. Ambito di applicazione

Gli obblighi di informazione e pubblicità trovano applicazione con riferimento alle tipologie di Misure di seguito riportate.



### 3.1 Misure che comportano investimenti di carattere strutturale e infrastrutturale

Si tratta di

investimenti realizzati nell'ambito delle Misure di seguito elencate:

Misura 4.1 Sostegno ad investimenti nelle zone agricole

Misura 4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

Misura 4.3.1 Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale

Misura 4.3.2 Efficientamento reti e risparmio idrico

Misura 6.4.1 Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra – agricole

Misura 6.4.2 Sostegno alla realizzazione di investimenti per lo sviluppo di imprese extra – agricole

Misura 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

Misura 7.3 Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online

Misura 7.4 Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

Misura 7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

Misura 7.6 Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socio-economici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.

Misura 8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Misura 8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

### 3.2 Misure che prevedono la realizzazione e la pubblicazione di materiale formativo, informativo e promozionale

Si tratta di interventi realizzati nell'ambito delle Misure di seguito elencate:

Misura 1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

Misura 2.1 Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

Misura 2.3 Sostegno alla formazione dei consulenti

Misura 3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

Misura 10.2 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura

#### **Misura 16 Cooperazione**

Misura 19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale



## Misura 19.4 Sostegno per i costi di esercizio e di animazione dei Gruppi di Azione Locale

### 3.3 Misure non soggette ad obblighi di informazione e pubblicità

In applicazione di quanto disposto dalla lettera b), dell'allegato III, parte 1, punto 2.2, del Regolamento 808/2014, così come modificato dal Regolamento UE n. 669/2016, sono esentati dagli obblighi in materia di informazione e comunicazione i beneficiari delle Misure di seguito elencate (articoli 28, 29, 31, 33 e 34 del Regolamento UE n. 1305/2013):

Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali

Misura 11 – Agricoltura biologica

Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Misura 14 – Benessere degli animali

Misura 15 – Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste

Misura 8.1 – Sostegno alla forestazione/all'imboschimento

Inoltre i beneficiari delle misure: 6.1 – Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori e 3.1 – Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità sono esentati dagli obblighi di informazione e pubblicità, qualora, data la natura degli interventi finanziati, non sia possibile individuare una sede idonea per informare il pubblico sul sostegno del FEASR (lettera b) dell'allegato III, parte 1, punto 2.2, del Regolamento (UE) n. 808/2014, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 669/2016).

## 4. Obblighi dei beneficiari

### 4.1 Misure che comportano investimenti di carattere strutturale e infrastrutturale

Il beneficiario deve esporre:

#### **DURANTE L'ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE**

Dopo l'ammissione a finanziamento e fino alla presentazione della domanda di collaudo finale, i beneficiari, in relazione all'entità del finanziamento concesso, devono esporre poster, targhe o cartelloni informativi, e devono mantenerli leggibili e in buone condizioni.

In caso di deterioramento dei poster, delle targhe e dei cartelloni informativi esposti entro i termini sopra indicati, i beneficiari devono provvedere al loro ripristino o sostituzione.

In caso di interventi con contributo pubblico totale per domanda > di **50.000** euro e ≤ a **500.000** euro: il beneficiario deve esporre un **poster informativo** o una **targa informativa**, aventi le caratteristiche di cui al successivo Paragrafo 5, che devono contenere l'indicazione della Misura del PSR (numero e titolo) e del contributo totale concesso cofinanziato dal FEASR (ad esempio: **Intervento cofinanziato dal FEASR Misura 4.1 Sostegno ad investimenti nelle zone agricole per un contributo totale pari a € xxxxxxxxxxxx**). Il poster o la targa devono essere collocati in un luogo facilmente visibile al pubblico, preferibilmente dove è realizzato l'investimento.

In caso di interventi con contributo pubblico totale per domanda > di **500.000** euro: il beneficiario deve esporre un **cartellone informativo**, avente le caratteristiche di cui al successivo Paragrafo 5, che deve contenere l'indicazione della Misura del PSR (numero e titolo) e del contributo totale concesso cofinanziato dal FEASR (ad esempio: **Intervento cofinanziato dal FEASR Misura 4.1 - Sostegno ad investimenti nelle zone agricole per un contributo totale pari a € xxxxxxxxxxxx**).



Il cartellone informativo deve essere collocato in un luogo facilmente visibile al pubblico, preferibilmente nel luogo in cui è realizzato l'investimento (ad esempio, nel principale punto di accesso viario all'impianto/investimento realizzato con il sostegno del Programma) oppure, qualora non esistesse viabilità di accesso diretto all'impianto o all'investimento realizzato, nel punto della viabilità più prossimo ad esso.

#### **PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI COLLAUDO FINALE**

A conclusione degli interventi e prima della presentazione della domanda di collaudo finale, i beneficiari devono esporre le targhe e i cartelloni informativi definitivi e devono mantenerli leggibili e in buone condizioni per almeno **due** anni dalla data del collaudo finale dell'intervento cui fanno riferimento.

In caso di deterioramento delle targhe e dei cartelloni informativi esposti entro i termini sopra indicati, i beneficiari devono provvedere al loro ripristino o sostituzione.

I poster informativi esposti durante l'attuazione degli interventi devono essere obbligatoriamente sostituiti con le targhe informative.

Le targhe e i cartelloni informativi esposti durante l'attuazione degli interventi, se in buone condizioni, possono essere mantenuti anche dopo la conclusione degli stessi.

In caso di interventi con contributo pubblico totale per domanda > di **50.000** euro e ≤ a **500.000** euro: il beneficiario deve esporre una targa informativa, avente le caratteristiche di cui al successivo Paragrafo 5, con l'indicazione della Misura (numero e titolo) e del contributo totale concesso cofinanziato dal FEASR (ad esempio: **Intervento cofinanziato dal FEASR Misura 4.1 - Sostegno ad investimenti nelle zone agricole per un contributo totale pari a € xxxxxxxxxxxx**).

La targa deve essere collocata in un luogo facilmente visibile al pubblico, preferibilmente dove è stato realizzato l'investimento.

In caso di interventi con contributo pubblico totale per domanda > di **500.000** euro: il beneficiario deve esporre un **cartellone informativo**, avente le caratteristiche di cui al successivo Paragrafo 5, con l'indicazione della Misura (numero e titolo) e del contributo totale concesso cofinanziato dal FEASR (ad esempio: **Intervento cofinanziato dal FEASR Misura 4.1 - Sostegno ad investimenti nelle zone agricole per un contributo totale pari a € xxxxxxxxxxxx**).

Il cartellone informativo deve essere collocato in un luogo facilmente visibile al pubblico, preferibilmente nel luogo in cui è stato realizzato l'investimento (ad esempio, nel principale punto di accesso viario all'impianto/investimento realizzato con il sostegno del Programma) oppure, qualora non esistesse viabilità di accesso diretto all'impianto o all'investimento realizzato, nel punto della viabilità più prossimo ad esso.

#### 4.2 Interventi che prevedono la realizzazione e la pubblicazione di materiale formativo, informativo e promozionale

Tutti i materiali e i prodotti di informazione e comunicazione realizzati nell'ambito delle sopra citate Misure devono rispettare i requisiti illustrati nel successivo Paragrafo 5.

#### 4.3 Interventi in ambito Leader

I GAL (Gruppi di Azione Locale) selezionati per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (Piani di Azione) hanno l'obbligo di esporre una **targa informativa** presso le loro sedi.

La targa informativa, della misura minima di **29,7 x 42 cm (formato A3)**, deve riportare gli elementi di cui al successivo paragrafo 5.



Per gli interventi realizzati attraverso Azioni attivate nell'ambito delle Strategie (Misura 19.2), i beneficiari devono fare riferimento a quanto previsto nei precedenti paragrafi, a seconda della tipologia di intervento finanziato.

Eventuali investimenti realizzati con interventi non riconducibili al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 devono rispettare l'obbligo di informazione e pubblicità previste dal Regolamento (UE) n. 808/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

## 5. Caratteristiche dei poster, delle targhe e dei cartelloni informativi

I poster, le targhe e i cartelloni informativi ed i siti web finanziati dal Programma di sviluppo rurale devono contenere una descrizione dell'intervento finanziato e riportare gli elementi di seguito descritti. Queste informazioni occupano almeno il 25% dello spazio del poster, della targa, del cartellone o della pagina web.

### Emblema dell'Unione Europea



### Emblema della Regione Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Logo del PSR



**Dicitura:** Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

**Indicazione del ruolo dell'Unione Europea:**

«Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»

Per le operazioni e gli interventi finanziati da Leader:

### Emblema di Leader





Denominazione del Gruppo di Azione Locale (GAL).

**GALSINIS**

I suddetti elementi grafici sono scaricabili dal sito del programma di sviluppo rurale:

<http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/psr-20142020/comunicazione>

I **poster informativi** devono essere realizzati con fogli di carta plastificata, avere una dimensione minima di **29,7 x 42 cm (formato A3)** e riportare i loghi e le diciture sopra richiamate.

Le **targhe informative** devono essere realizzate con materiali tali da assicurare durevolezza nel tempo e compatibilità con la struttura o l'ambiente, quali per esempio, legna vetro, forex, plexiglas o VeKaplan, alluminio, bronzo o ottone.

Le targhe informative devono avere dimensioni minime di **29,7 x 42 cm (formato A3)**, riportare i loghi e le diciture sopra richiamate.

I **cartelloni informativi** devono riportare i loghi e le diciture sopra richiamate.

Il cartellone deve essere collocato in posizione visibile nel principale punto di accesso viario all'impianto/investimento realizzato con il sostegno del Programma oppure, qualora non esistesse viabilità di accesso diretto all'impianto o all'investimento realizzato, nel punto della viabilità più prossimo ad esso.

Il cartellone, sorretto da due pali, deve avere i seguenti requisiti e componenti:

- dimensioni minime: **50 x 70 cm**;
- materiale pannello: forex, plexiglas, VeKaplan o alluminio;
- altezza minima pali: **200 cm**;
- materiale pali: legno locale non trattato ad alta curabilità (castagno).

Si riporta, a titolo esemplificativo, un modello di targa/poster/cartellone informativo da personalizzare e da adattare in funzione delle dimensioni precedentemente specificate e delle indicazioni minime richieste per ogni tipologia di intervento (vedi sopra).



## Interventi finanziati dal GAL Sinis



Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
**PSR sardegna**  
2014-2020

# Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014 – 2020 Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale

**GALSINIS**

**Titolo dell'opera:** \_\_\_\_\_

**Finalità dell'intervento:** *“Rete, sia orizzontale che verticale, tra aziende agricole e altri soggetti della filiera del GRANO (“Trigu Cappelli” e grani antichi “Tricu Cossu”, “Trigu Denti de Cani”), finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la loro promozione a raggio locale”*

Operazione: Intervento 19.2.1.16.4.2.2.2 del Piano d'Azione del GAL Sinis

## 6. Materiale di informazione e comunicazione

Le pubblicazioni (libri, opuscoli, schede tecniche, locandine, bollettini, newsletter, poster, ecc.) realizzate attraverso le Misure del Programma devono indicare, sul frontespizio, i loghi e le diciture di cui al precedente Paragrafo 5.

Tali elementi devono essere presenti anche nei materiali comunicati per via elettronica (siti web) e nei materiali audiovisivi. I siti web finanziati attraverso il FEASR, inoltre, devono recare un link al seguente sito web della Commissione dedicato al FEASR:

(<http://enrd.ec.europa.eu/it/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020>).

I siti web dei GAL devono rispettare le Linee Guida di design per i siti web della pubblica amministrazione, consultabili al link: <http://design.italia.it/linee-guida/visual-design/header/>

## 7. Sanzioni

L'inadempienza all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sui finanziamenti ottenuti a valere sulle risorse del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 con le modalità descritte nei punti precedenti comporta l'applicazione di percentuali di riduzione del sostegno concesso in funzione della





gravita, entità e durata. L'entità delle penalità applicate sarà definita nei provvedimenti attuativi di ciascuna Misura.